

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2691

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SINESIO, ARMATO, PISICCHIO, MARCHETTI, CATTANELI,
IANNIELLO, DALL'ARMELLINA, RUSSO FERDINANDO,
BORGHI, ZANINI, CAIAZZA, GIRARDIN, MOLÈ, BOLO-
GNA, PERRONE, PUMILIA, GARGANI, MERLI, AMODIO,
MAROCCO**

Presentata il 24 gennaio 1974

Modifiche alla legge 16 ottobre 1973, n. 676, concer-
nente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 ottobre 1973, n. 676, ha introdotto, agli articoli 7, 8 e 9, due nuove prestazioni per i pescatori, sostenute da un contributo di 1.500 milioni annui a carico dello Stato.

La formulazione degli articoli 8 e 9 non appare per altro del tutto aderente agli scopi che il legislatore si era prefisso di raggiungere.

In particolare all'articolo 8 si istituisce solo un'integrazione alla indennità di malattia e non anche a quella per infortunio sul lavoro, con il risultato — certamente non voluto dal legislatore — che il pescatore ammalato riceve l'integrazione e l'infortunato invene no; inoltre, allo stesso articolo, l'assegno integrativo è reso proporzionale all'indennità già corrisposta dalle Casse marittime, sicché si dà al capo barca un assegno integrativo di lire duemila ed al mozzo un assegno integrativo di sole lire 570 giornaliero, portando il totale giornaliero, fra indennità ed assegno integrativo, a lire 2.525 per il capo barca ed a lire 720 per il mozzo (quote intermedie agli altri gradi di bordo), mentre lo scopo del provvedimento legislativo doveva essere quello di dare a tutti indistintamente un importo com-

pletivo di lire 2.000 giornaliero considerato quale minimo di sussistenza.

Va ancora tenuto presente che il provvedimento è motivato dall'esiguità delle tabelle di retribuzione convenzionale vigenti, agli effetti assicurativi, per gli arruolati « alla parte » mentre non esiste alcun motivo per applicarlo a quei rari casi in cui l'equipaggio è assicurato sulla base delle retribuzioni effettive e non ha perciò alcun bisogno di integrazioni essendo in questo caso l'indennità di malattia o d'infortunio pari al 75 per cento dell'effettivo guadagno conseguito a bordo.

L'articolo 2 della presente proposta di legge si propone di ovviare agli inconvenienti sin qui lamentati.

L'articolo 3 affronta invece il problema del versamento alle Casse marittime del contributo previsto dalla legge. Con l'attuale formulazione dell'articolo 9, e, con le procedure ivi previste, le Casse rischiano di venire in possesso del contributo con forte ritardo, ciò che può metterle in difficoltà per mancanza di mezzi finanziari, nell'adempimento degli obblighi loro attribuiti dalla legge stessa.

Poiché l'onere per lo Stato è comunque determinato in 1.500 milioni annui, molto più

opportuno appare predeterminare, con la legge medesima, la ripartizione di tali cifre fra le tre Casse e la sua erogazione in due semestralità, prevedendo per altro un sistema di variazione, negli anni successivi, delle percentuali di ripartizione a seguito di possibili variazioni della distribuzione della pesca fra le tre Casse.

Poiché la legge 16 ottobre 1973, n. 676, ha effetto dal 1° luglio 1973 e le Casse marittime sono quindi già tenute ad applicarla pur nell'incertezza dell'ammontare dell'assegno integrativo da erogare e senza poter disporre, per lungo tempo, dei mezzi finanziari corrispondenti, la presente proposta ha carattere d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 8 e 9 della legge 16 ottobre 1973, n. 676, sono sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 2.

Ad integrazione dell'indennità per inabilità temporanea di malattia o d'infortunio sul lavoro dovuta dalle Casse marittime adriatica meridionale e tirrena ai rispettivi assicurati imbarcati su natanti da pesca e commisurata alle tabelle di retribuzione convenzionale, è corrisposto, dal 1° luglio 1973, un assegno pari alla differenza fra l'indennità anzidetta e l'importo complessivo di lire duemila per ciascuna giornata di corresponsione dell'indennità.

L'assegno integrativo è ridotto, con la stessa decorrenza e nella stessa misura dell'aumento che subisce l'indennità di malattia o d'infortunio, per effetto di mutamenti alla retribuzione convenzionale alla quale è commisurato.

ART. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1973 lo Stato versa alle Casse marittime, per le prestazioni da esse dovute al settore pesca, un contributo annuo complessivo di lire 1.500 milioni così ripartito: alla Cassa marittima adriatica il 29 per cento, alla Cassa marittima meridionale il 56 per cento, alla Cassa marittima tirrena il 15 per cento.

Le percentuali di ripartizione potranno essere modificate annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, su richiesta delle Casse marittime.

I versamenti saranno effettuati in due rate semestrali posticipate nel corso di ciascun esercizio.